



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO GLOBALE E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL REGNO DI THAILANDIA, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 14 DICEMBRE 2022

Art. 7

Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali

1. Le parti si impegnano a scambiare opinioni e a collaborare nell'ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali, segnatamente le Nazioni Unite e le pertinenti agenzie delle Nazioni Unite, tra cui, ma non solo, l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), le relazioni del dialogo ASEAN-UE, in particolare nell'ambito del partenariato strategico ASEAN-UE, il forum regionale dell'ASEAN e il meeting Asia-Europa (ASEM). 2. Le parti si impegnano a cooperare e a scambiare opinioni su questioni economiche e altre questioni connesse nelle sedi e nelle organizzazioni regionali e internazionali, tra cui l'ASEM, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, l'OMC e l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

Versione in vigore dal 30 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022
Estremi	Legge 10 aprile 2026, n. 61
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-61-2026/art-7>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it